

Edizione di venerdì 18 dicembre 2015

AGEVOLAZIONI

[Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale](#)

di Luca Mambrin

ACCERTAMENTO

[Soglia a 3.000 euro, cosa cambia e cosa ricordare](#)

di Maurizio Tozzi

IVA

[Divieto di rimborso IVA per le spese sostenute su beni di terzi](#)

di Marco Peirolo

CONTENZIOSO

[Assenza della delega “lungi dal potersi ritenere formale e irrilevante”](#)

di Fabrizio Dominici

ADEMPIMENTI

[Un modello per 4 opzioni: consolidato, trasparenza, Irap e tonnage tax](#)

di Alessandro Bonuzzi

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

AGEVOLAZIONI

Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale

di Luca Mambrin

Attraverso l'introduzione di un apposito emendamento alla legge di Stabilità 2016 è stata riproposta la possibilità per **l'imprenditore individuale di estromettere gli immobili strumentali** mediante il versamento di un imposta dell'8%, sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap.

Analizziamo gli aspetti dell'operazione ai fini delle imposte dirette, di quelle indirette ed ai fini dell'Iva.

Imposte dirette

La norma prevede che l'imprenditore individuale che possiede, alla data del **31 ottobre 2015**, immobili strumentali per natura o strumentali per destinazione di cui all'articolo 43 comma 2 del Tuir possa optare per **l'estromissione** dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa entro il **31 maggio 2016 con effetto dal 1 gennaio 2016**.

Da un punto di vista operativo l'operazione di estromissione si perfeziona attraverso **il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% sulla differenza tra il valore normale dei beni estromessi e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**. Per quanto riguarda il versamento dell'imposta sostitutiva viene previsto il pagamento in due rate:

- **il 60% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2016;**
- **il restante 40% entro il 30 giugno 2017.**

Inoltre, altro aspetto sicuramente interessante, che se confermato renderà ancora più appetibile l'operazione, è la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva, in luogo del valore normale, **sul valore catastale** degli immobili: dovrebbe essere previsto, infatti, in materia di estromissione agevolata e trasformazione in società semplice, che il valore normale possa essere determinato in misura pari a quello risultante **dall'applicazione all'ammontare delle rendite catastali** risultanti in catasto **dei moltiplicatori** con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 52 comma 4 del D.P.R. 131/1986.

Imposte indirette

Per quanto riguarda le **imposte indirette** nulla sarà dovuto, né ai fini dell'imposta di registro né dell'imposta ipotecaria e catastale in quanto l'estromissione dell'immobile strumentale non **determina alcun trasferimento della proprietà del bene**, ma solamente in capo alla medesima persona che ne rimane proprietaria, un mutamento di utilizzo, **dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata**.

Aspetti Iva

Per quanto riguarda infine la disciplina a fini Iva dell'operazione di estromissione, l'articolo 2, comma 2 n. 5) del D.P.R. n. 633/1972 prevede che siano **assimilate alle cessioni di beni** "la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee all' impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività"; anche l'estromissione dell'immobile strumentale dal patrimonio dell'imprenditore, in quanto considerata **destinazione di beni a finalità estranee all'impresa** è quindi un'operazione rilevante ai fini Iva a meno che all'atto dell'acquisto non sia stata operata la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19, come nel caso in cui il bene sia stato acquistato da un privato o nel caso in cui vengano realizzate solo operazioni attive esenti che non consentono la detrazione dell'Iva sugli acquisti.

Tuttavia, pur rientrando nel campo di applicazione dell'Iva l'operazione si configura in regime di **esenzione ai sensi dell'articolo 10 comma 1 n. 8-ter** del D.P.R. n. 633/1972, trattandosi di una cessione di un immobile strumentale. Ulteriori implicazioni Iva inerenti il regime di esenzione che devono essere considerate sono:

- nonostante l'operazione sia qualificata esente Iva, **non genera pro-rata** in quanto, ai sensi dell'articolo 19 bis del D.P.R. n. 633/1972, non si deve tener conto nel calcolo della percentuale di detrazione delle cessioni di beni ammortizzabili;
- nel caso in cui l'estromissione sia realizzata durante il **periodo di tutela fiscale**, che per i beni immobili è pari a dieci anni, sarà necessario ai sensi dell'articolo 19bis-2 operare una **rettifica della detrazione dell'Iva per cambio di destinazione**, in quanto il bene non è più impiegato per operazioni imponibili.

Il valore che dovrà essere indicato nell'(auto) fattura sarà pari al **valore normale dato dal valore residuo del bene al momento del prelievo** ovvero al prezzo di acquisto, al netto del deprezzamento subito nel tempo.

ACCERTAMENTO

Soglia a 3.000 euro, cosa cambia e cosa ricordare

di Maurizio Tozzi

La legge di stabilità 2016, al comma 511, interviene nel comma 1 dell'articolo 49 del D.Lgs. 231/07, innalzando la soglia di **utilizzo del contante nelle transazioni a 2.999,99 euro**, in luogo del limite attualmente vigente (e tale fino al 31 dicembre 2015) di 999,99 euro. Senza entrare in alcuna polemica e non prendendo posizione a favore o sfavore di detta scelta, visto che gli elementi a vantaggio dell'una o dell'altra tesi sono innumerevoli, è bene comunque rammentare quali sono gli aspetti principali che gestiscono l'uso del contante e cosa viene modificato dal legislatore.

Nello specifico, il limite dei pagamenti in contanti 2016 passa a 2.999,99 euro per:

- **trasferimento di Contanti, Libretti di Deposito e Titoli al Portatore;**
- **libretti di Deposito al Portatore, libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.**

Sostanzialmente viene vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche se privati), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. Tale limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento, indipendentemente dalla causale.

Resta ovviamente la possibilità di effettuare pagamenti oltre soglia per gli operatori di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, che sono autorizzati a ricevere pagamenti di beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, **entro il limite di 15.000 euro**. Inoltre, dal 2016 il canone di affitto può essere pagato in contanti, in quanto la Legge di Stabilità 2016 ha eliminato l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative con strumenti idonei alla tracciabilità dei pagamenti come anche l'obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando strumenti elettronici.

Sono invece ancorati **alla vecchia soglia di 999,99 euro sia gli assegni che le operazioni di money transfer**. Per quanto attiene agli assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, è obbligatorio indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il cliente può comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, ossia non muniti della clausola di non trasferibilità, ma anche tali assegni devono recare la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.

Quanto agli assegni emessi all'ordine del traente – “a me medesimo” – gli stessi possono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste italiane e **non possono quindi circolare**, indipendentemente dall’importo. Per tali assegni infatti, come precisato dal Mef con circolare 281178/2010, l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario. Nel medesimo documento di prassi è inoltre precisato che gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento, essendo la soglia-limite intesa soltanto per il singolo assegno. Pertanto, resta ferma la possibilità di emettere più assegni liberi al di sotto della soglia-limite di € 1.000, anche contemporaneamente, per far fronte ad uno stesso pagamento.

Si rammenta che il trasferimento di contante oltre soglia è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Relativamente alle **operazioni frazionate**, appare utile richiamare la definizione recata dall’articolo 1 (lettera m) del D.Lgs. 231/2007, secondo cui si ritiene frazionata “*un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale*”.

In termini pratici il valore dell’operazione va inteso come valore complessivamente da trasferire e pertanto sono irregolari tutti i trasferimenti artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. In ogni caso, come chiarito dal Mef con la circolare 4 novembre 2011, le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente ad una banca non concretizzano automaticamente una violazione. Lo stesso ministero con la nota del 12 giugno 2008 ha chiarito che nel caso di più trasferimenti, ognuno di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non si realizza alcun cumulo qualora il frazionamento:

- **risulta connaturato all’operazione stessa (contratto di somministrazione);**
- **ovvero è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti o previsto dalla prassi commerciale ovvero conseguenza della libertà contrattuale.**

Tuttavia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato che resta fermo il potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria di valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto normativo (parere 1504/95 del Consiglio di Stato). Risulta pertanto ammissibile il pagamento di una fattura per 6 mila euro qualora il contratto preveda tre rate da 2 mila euro con rimesse a 30, 60 e 90, ovvero il pagamento di un’autovettura per 10 mila euro con cinque rate in contanti da 2 mila euro ognuna.

Non mutano, infine, gli adempimenti che devono essere effettuati dai destinatari della normativa antiriciclaggio (es. intermediari finanziari e professionisti) che, nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di violazioni relative all’utilizzo di denaro contante, di assegni liberi e di libretti al portatore. Detti soggetti, entro

30 giorni, devono **comunicare le infrazioni**:

- al Mef, ovvero alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, per la contestazione e gli adempimenti previsti dall'art. 14, L. 689/1981;
- e alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, quando un cliente effettua il pagamento di una fattura per contanti di importo pari o superiore ad euro 3.000 e ciò risulti al consulente che tiene la contabilità. I 30 giorni indicati dal citato articolo 51 decorrono dal momento in cui il professionista è venuto a conoscenza (ad esempio registrazione in contabilità) della violazione. Il rischio, in questo caso, è incappare **nelle misure sanzionatorie** previste dalla legge. Infatti, in caso di omessa comunicazione, il professionista è destinatario di una sanzione diretta di tipo amministrativo, variabile dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione con una sanzione minima di 3.000 euro. Circostanza dunque assolutamente da evitare, posto che a tale violazione non è applicabile l'oblazione, così come previsto dall'articolo 60, comma 2 del D.lgs. 231/2007. La vigilanza su tali circostanze deve rimanere elevata, peraltro anche in questi ultimi giorni, atteso che in materia non è nemmeno pacifica l'eventuale applicazione nell'ottica del *favor rei* della nuova soglia. La giurisprudenza della Cassazione, nel passato, si è mostrata contraria e dunque è opportuno continuare a rispettare l'attuale limite fino alla fine dell'anno, invitando i clienti ad avere comportamenti virtuosi anche per il futuro.

IVA

Divieto di rimborso IVA per le spese sostenute su beni di terzi

di Marco Peirolo

In tema di IVA, il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta, che l'art. 30, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 consente al soggetto passivo di richiedere in sede di dichiarazione annuale se di importo superiore a 2.582,28 euro limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, deve avere ad oggetto beni, che, oltre ad essere provvisti del **requisito della strumentalità**, in quanto destinati ad essere utilizzati nell'attività dell'impresa, e da non essere perciò idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale siano inseriti, debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i **beni costituenti immobilizzazioni materiali od immateriali**, da identificarsi con i beni di uso durevole la cui vita non si esaurisce nell'arco di un esercizio contabile e dei quali l'imprenditore possa disporre in quanto abbia acquistato la proprietà o un altro diritto reale di godimento ed, in ogni caso, il potere di disporre di essi come proprietario.

Si tratta del principio di diritto espresso dalla sentenza n. 24779 del 4 dicembre 2015, con la quale la Corte di Cassazione è ritornata a pronunciarsi sul rimborso dell'IVA relativa alle spese sostenute su beni di proprietà altrui.

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, confermando la decisione di primo grado, ha annullato il provvedimento con il quale l'Ufficio ha negato al contribuente il rimborso dell'IVA assolta sulle **spese di costruzione di un complesso turistico su un terreno detenuto in comodato**.

I giudici di merito, in particolare, dopo avere constatato che il rimborso è previsto solo per gli acquisti di beni ammortizzabili e che, in difetto dell'individuazione *ex lege* di questi ai fini IVA, occorre mutuare la relativa nozione dalla disciplina applicabile in materia di imposte dirette, ha conferito rilevanza decisiva alla correlazione fra i beni/servizi acquistati e l'attività esercitata dal soggetto passivo, nel senso che essi devono essere inerenti all'attività dell'impresa, anche se non è richiesta l'utilizzazione immediata. Secondo questa impostazione, in tutti i casi in cui la strumentalità del bene non emerge in modo oggettivo, la sua **iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni materiali** costituisce un'indicazione precisa dell'imprenditore, tenuto anche conto dell'onere probatorio che, a questo riguardo, incombe sul medesimo.

Nella fattispecie esaminata, l'Amministrazione finanziaria ha negato il rimborso in quanto gli acquisti, operati in funzione della realizzazione del complesso turistico sul terreno di proprietà altrui, non riguardavano beni qualificabili come ammortizzabili, dovendo essere classificati contabilmente tra le **altre immobilizzazioni materiali**, con la conseguenza che i relativi costi

andavano ricondotti alla categoria delle **spese incrementative su beni di terzi**.

A favore di questa conclusione può richiamarsi la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 179 del 27 dicembre 2005, secondo cui *“le opere realizzate su beni altrui vanno contabilizzate tra le immobilizzazioni se si estrinsecano in beni materiali che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità e che, al termine del periodo di uso o comodato, possono essere rimossi dall'utente o dal comodatario, risultandone possibile l'utilizzo a prescindere dal bene cui accedono. Tali beni possono essere ammortizzati facendo riferimento alle aliquote previste dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, che disciplina i coefficienti di ammortamento applicabili ai beni materiali strumentali.*

Diversamente, le spese incrementative su beni di terzi sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce «altre immobilizzazioni immateriali» qualora le opere realizzate non sono separabili dai beni di terzi cui accedono, ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità. Tali spese sono disciplinate, ai fini della deducibilità fiscale, dal terzo comma dell'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (...), il quale dispone che «le altre spese relative a più esercizi (...) sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio».

In sostanza, secondo l'Agenzia delle Entrate, *“non può essere riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA assolta sulle spese per la realizzazione, su immobili concessi in uso o comodato, di opere inseparabili dai beni cui accedono. L'opera eseguita, infatti, non è di proprietà del soggetto che l'ha realizzata, giacché in base ai principi civilistici accede ad un immobile di proprietà altrui. Di conseguenza, non può essere iscritta nel bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l'ha effettuata. Tali beni, in quanto non ammortizzabili, non rientrano quindi nella previsione normativa di cui alla lettera c), comma 3, del citato articolo 30”.*

Sulla questione, la Suprema Corte ha osservato che l'art. 183 della Direttiva n. 2006/112/CE rimette agli Stati membri l'onere di definire le modalità per mezzo delle quali l'eccedenza detraibile può essere riportata a nuovo o può essere ammessa a rimborso e che, in difetto di una nozione, in materia di IVA, del concetto di bene ammortizzabile, è possibile fare riferimento agli artt. 102 e 103 del T.U.I.R.

La giurisprudenza di legittimità ha ammesso il rimborso dell'IVA sulle spese sostenute dall'affittuario ai fini della realizzazione di un impianto turistico su un terreno altrui, a condizione che i beni acquistati, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo di locazione, siano effettivamente utilizzati dall'affittuario *“in funzione direttamente strumentale nell'esercizio dell'impresa”* (Cass., 5 aprile 2013, n. 8389). Tale orientamento, avallato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9327 del 28 aprile 2014, si riferisce però ad una fattispecie diversa da quella in esame, in quanto gli arresti giurisprudenziali richiamati hanno avuto origine dall'acquisto di **beni utilizzati nell'esercizio dell'attività caratteristica**; di contro, nel caso risolto dalla sentenza n. 24779/2015, i beni acquistati non sono stati impiegati in via esclusiva nell'attività caratteristica.

Sta di fatto che, ai fini del rimborso IVA, i beni devono essere **non solo strumentali, ma anche**

ammortizzabili, laddove, secondo i giudici di vertice, “*strumentalità ed ammortizzabilità non sono concetti coincidenti (...), poiché un bene può essere strumentale senza essere ammortizzabile (è il caso del terreno rispetto all'opificio) e, viceversa può essere ammortizzabile pur non essendo strumentale (è il caso dei fabbricati civili posseduti dall'impresa)*”. La restituzione dell'imposta presuppone, pertanto, che “*concorrano entrambe le condizioni ovvero che il bene sia utilizzato nel ciclo produttivo, e che soddisfi quindi il requisito della strumentalità; e che si tratti di beni di uso durevole, la cui vita non si esaurisca nell'arco di un esercizio e che, quindi, soddisfino anche il requisito dell'ammortizzabilità*”.

Nel caso di specie, i beni acquistati sono destinati ad implementare l'attività d'impresa su un terreno detenuto a titolo di comodato, pur cui gli stessi, pur essendo strumentali, non costituiscono – dal punto di vista contabile – immobilizzazioni (materiali o immateriali) e, dunque, **non rientrano tra i beni ammortizzabili** ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

CONTENZIOSO

Assenza della delega “lungi dal potersi ritenere formale e irrilevante”

di **Fabrizio Dominici**

Il 9 novembre scorso, la Suprema Corte con le sentenze numeri 22810/2015 e 22803/2015, ha ritenuto **leggiti** gli atti firmati dai funzionari nominati in assenza di concorso, fornendo una interpretazione strettamente letterale della norma, stabilendo cioè che per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento non è necessaria la qualifica di dirigente essendo sufficiente l'appartenenza alla terza area funzionale dell'Agenzia delle entrate (carriera direttiva).

Le sentenze citate se da una parte hanno per così dire “salvato” l'Agenzia delle entrate da una *debacle*, dall'altro lato hanno ristabilito delle regole che obbligano anche l'Amministrazione finanziaria al rispetto della legge e cioè, gli arresti citati hanno ribadito alcuni concetti inderogabili dei quali dovremo tutti tenere conto e cioè:

1. se l'atto non è sottoscritto dal capo dell'ufficio, è **onere dell'Amministrazione finanziaria produrre la delega** (almeno 20 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione);
2. se a firmare l'accertamento non è il capo ufficio, il **delegato deve almeno appartenere alla “terza area”**;
3. ma soprattutto, hanno previsto che **la delega deve essere in forma scritta, deve avere una durata ben individuata, deve indicare i motivi del rilascio e deve espressamente indicare il nome e cognome del funzionario delegato e cioè non deve genericamente richiamare solo le sue funzioni o la sua qualifica**.

Vi confesso che non ho mai visto una delega che rispetti tutti i crismi citati dalla Suprema Corte per la sua legittimità, onde per cui vi invito ad analizzare attentamente tutti i documenti prodotti e cioè sia l'ordine di servizio dell'ufficio, equiparato dalla Corte alla delega, che il rispetto delle altre condizioni e caratteristiche ribadite dalla Suprema Corte con particolare attenzione alla data di deposito (20 gg. liberi prima dell'udienza) ed alla data (certa) del protocollo di formazione.

Ma non è tutto, anzi vi è molto di più e mi riferisco a quella sorta di sollievo-conforto che sembra avvolgermi allorquando arrivo a leggere la sentenza della Cassazione n. 24492/2015 del 2.12.2015, sensazione che deriva dall'espressione pronunciata dai Supremi Giudici **“Lungi dal potersi ritenere formale e irrilevante, ...”** e si riferiscono alla eccezione sollevata sul difetto di sottoscrizione ed alla assenza della delega, sensazione che fa da contraltare ai ricordi di quelle troppe udienze ove dire che l'attenzione profusa dai Giudici, sull'eccezione relativa al difetto

di sottoscrizione ed alla assenza della delega, era scarsa è certamente pleonastica.

La sentenza citata, dopo aver confermato l'orientamento in precedenza espresso dalla stessa Corte, sull'onere probatorio, sulla delega e sui suoi requisiti, ribadisce che: *"incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega ... e che tale conclusione è effetto diretto dell'espressa previsione della tassativa sanzione legale della nullità dell'avviso di accertamento (cfr. in materia d'imposte dirette Cass. 17400/12, 14626/00, 14195/00). Previsione che trova giustificazione nel fatto che, ... gli avvisi di accertamento costituiscono la più complessa espressione di potere impositivo, ed incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, discostandosi da e contestando le affermazioni del contribuente. ... Ciò sia in base al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnalatamente sulla parte pubblica), sia in base al principio della vicinanza della prova, in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l'Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente); non essendo, dunque, nemmeno consentito al giudice tributario attivare d'ufficio poteri istruttori, (concludendo con la frase che più di tutte ci ripaga di tanto impegno profuso e cioè ... Lungi dal potersi ritener formale e irrilevante, l'eccezione svolta, ...".*

Dopo così tanta chiarezza non resta che aspettare i verdetti dei Giudici e la presa di coscienza dell'Agenzia che probabilmente e per il futuro riporrà nella concessione della delega la stessa attenzione che riponiamo noi professionisti al momento del rilascio della procura da parte del cliente, con la differenza che noi non potremo mai mandare in udienza "laureati non abilitati" e cioè "falsi dirigenti", con buona pace dei principi sul giusto processo e della parità delle armi.

ADEMPIMENTI

Un modello per 4 opzioni: consolidato, trasparenza, Irap e tonnage tax

di Alessandro Bonuzzi

Con il **provvedimento n. 161213** di ieri, l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di comunicazione per il regime del consolidato, della trasparenza, di Tonnage tax nonché per l'opzione Irap. La predisposizione di un **unico form** per tutti e quattro gli adempimenti risponde a un'esigenza di semplificazione.

Inoltre, da ieri sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle entrate le bozze dei **modelli Iva/2016** e Iva base/2016 nonché del modello Iva 74-bis.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 16 D.Lgs. 175/2014

- all'articolo 115 Tuir, avente ad oggetto il regime fiscale della **trasparenza**,
- all'articolo 119 Tuir, riguardante il regime di tassazione di gruppo che prende il nome di **consolidato fiscale**,
- all'articolo 155 Tuir, relativo al regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito imponibile delle imprese marittime, cosiddetto **Tonnage tax**,
- e all'articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997, disciplinante la possibilità di optare per la determinazione del **valore della produzione netta** secondo le regole delle società di capitali da parte delle società di persone e imprenditori individuali,

le comunicazioni dell'opzione per i predetti regimi sono effettuate all'Agenzia delle entrate con le dichiarazioni dei redditi (quadro OP) e dell'Irap (quadro IS) **presentate nel periodo d'imposta** a decorrere dal quale si intende, a seconda dei casi, esercitare o rinnovare l'opzione o confermare l'adesione ai regimi.

Tuttavia, l'utilizzo del "vecchio" modello rispetto all'anno di decorrenza dell'opzione non sempre è possibile. Infatti, ad esempio, le società che sono nel primo anno di attività si trovano nella situazione di non poter comunicare l'opzione per il regime di tassazione di gruppo o di trasparenza fiscale con l'Unico.

Per tale ragione, il provvedimento di ieri ha approvato il modello, con le relative istruzioni, che consente di adempiere alla comunicazione anche in queste situazioni. In particolare, il form deve essere utilizzato in caso di:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax;
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione;
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale;
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole delle società Ires da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, poiché trattasi del primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, della Tonnage tax o di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

La comunicazione può essere presentata in via **telematica** direttamente o tramite un intermediario abilitato. In ogni caso, la prova della presentazione è costituita dalla **ricevuta** rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Da ultimo, si vuole evidenziare che, sempre nella giornata di ieri, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito le **bozze** dei modelli dichiarativi Iva/2016, Iva Base/2016 e del modello Iva 74-bis nonché le istruzioni per la compilazione del modello Comunicazione dati Iva. I forms recepiscono le principali novità intervenute in ambito Iva, ossia:

- le **nuove ipotesi di reverse charge** applicabili dal 1° gennaio 2015, relative al comparto edile, ai settori connessi e al settore energetico;
- lo **split payment**, per il quale sono stati predisposti specifici righi;
- le **dichiarazioni d'intento**. Dal 2015 il fornitore dell'esportatore abituale deve compilare il nuovo quadro VI per esporre i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Il libro dell'incontro – Vittime e responsabili della lotta armata a confronto



Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato

Il Saggiatore


Prezzo – 22

Pagine – 466

Questo libro cambia la storia d'Italia. L'incontro di cui parla – fra vittime e responsabili della lotta armata degli anni settanta – è infatti destinato ad avviare un radicale cambio di paradigma storico: non si potrà più guardare agli «anni di piombo», ai loro fantasmi e incubi, con gli stessi occhi; né si potrà tornare a un'idea di giustizia che si esaurisca nella pena inflitta ai colpevoli. Le prime pagine ancora oggi dedicate alla lotta armata e alle stragi, le centinaia di libri pubblicati, i film, le inchieste dimostrano non tanto un persistente desiderio di sapere – comunque diffuso, anche a causa di verità giudiziarie spesso insoddisfacenti –, ma anche e soprattutto un bisogno insopprimibile di capire, di fare i conti con quel periodo, fra i più bui della nostra storia recente. È proprio muovendo dalla constatazione che né i processi né i dibattiti mediatici all'insegna della spettacolarizzazione del conflitto sono riusciti a sanare la ferita, che un gruppo numeroso di vittime, familiari di vittime e responsabili della lotta armata ha iniziato a incontrarsi, a scadenze regolari e con assiduità sempre maggiore, per cercare – con l'aiuto di tre mediatori: il padre gesuita Guido Bertagna, il criminologo Adolfo Ceretti e la giurista Claudia Mazzucato – una via altra alla ricomposizione di quella frattura che non smette di dolere; una via che, ispirandosi all'esempio del Sud Africa post-apartheid, fa propria la lezione della giustizia riparativa, nella certezza che il fare giustizia non possa, e non debba, risolversi solamente nell'applicazione di una pena. Il libro dell'incontro racconta questa esperienza, accostando una rigorosa riflessione metodologica alle vive voci dei protagonisti,

alle lettere che si sono scambiati negli anni, alle loro parole fragili, pronte al cambiamento, alla loro ricerca di una verità personale e curativa che vada oltre la verità storica e sappia superare ogni facile schematismo. Perché solo cercando insieme la giustizia, la si può, almeno un poco, avvicinare.

Seconda Roma – 1850-1870



Silvio Negro

Neri Pozza

Prezzo – 18,50

Pagine – 496

Silvio Negro concepì questo libro dopo aver letto numerose opere sulle vicende politiche dell'ultimissima Roma papale, quella del regno di Pio IX, fra gli anni della Repubblica Romana e la conquista piemontese. Anni singolari e inquieti, nei quali la città, benché fosse perfettamente consapevole della fine dello Stato Pontificio, cercò di continuare a vivere come se non vi fossero bersaglieri e garibaldini alle porte. Sbirciando in quelle trattazioni, che si occupavano prevalentemente di avvenimenti politici e militari, Negro scoprì «scorci di paesaggio e di costume così inaspettati, così profondamente ed irrevocabilmente diversi da quelli della Roma del nostro tempo» da decidere di dedicare un volume intero all'urbe papale prima della sua malinconica fine. È la storia di una città ancora odorosa, com'è stato detto, di campagna, di pascolo e di stalla oltre che di splendori barocchi e glorie del passato. Una città in cui l'aristocrazia vive in gran parte in maniera sobria, non attacca i cavalli alle carrozze che nelle grandi occasioni e si accontenta di esibire la magnificenza del nome in feste date per dovere sociale una volta l'anno. Un luogo dove «gli stracci stessi del mendicante conservano una certa maestà», e cortesia e urbanità albergano in un popolo in cui è totalmente assente il «tipo canaglia, che altrove è così appariscente, specialmente a Londra e a Parigi». Sorprendentemente per gli stranieri, poi, innanzi tutto per i «democratici» d'Oltralpe, le differenze sociali non costituiscono vere barriere: un nobile o un cardinale, se il domestico e il cuoco sono buoni giocatori, gioca con loro a tressette o a calabresella, e, quando è in viaggio, fa sedere anche il cocchiere e il domestico alla sua tavola. Sicché qualcuno può annotare

scandalizzato: «Una familiarità inesPLICABILE, che da noi sarebbe mostruosa, unisce a Roma gli uomini di ogni clas-SE... Ho veduto davanti al banco di un frigitore all'aria aperta comprare e mangiare dei pesciolini serviti sopra una foglia di vite un soldato, un pastore, un prete, un signore in abito nero, un cappuccino, un operaio, una nutrice, un mulattiere e due o tre cittadini in marsina. Essi gustavano il loro fritto e discutevano amichevolmente dei suoi meriti». Ritratto estremamente documentato e affettuoso della Roma papale, corredata da un apparato fotografico di vedute del tempo e con gli scritti di viaggiatori, artisti e diplomatici stranieri, tra cui Dickens, Mark Twain e Hawthorne, Seconda Roma è un magnifico viaggio nella Città Eterna, cinta dal fascino struggente di un'epoca che si chiude.

I miei genitori non hanno figli



Marco Marsullo


Einaudi

Prezzo – 16,50

Pagine – 144

Un diciottenne prende la parola e fa a pezzi il mondo degli adulti, e i propri genitori, smascherando la fragilità di una generazione che non è mai davvero cresciuta. Del resto i genitori sono uguali ai bambini, bisogna prenderli come vengono. Una commedia divertente, corrosiva e tenera, sghemba come tutte le famiglie, dove bisogna adattarsi «l'uno alla forma sbagliata dell'altro per non sparire del tutto». Dicono che fare il genitore sia il mestiere più difficile, ma nessuno ricorda mai che fare il figlio non è proprio una passeggiata. Soprattutto quando hai diciott'anni e i tuoi genitori pretendono tu sappia già scegliere cos'è meglio per la tua vita, anche se la loro non sembra esattamente quella che avevano immaginato. E allora li osservi muoversi in quel microcosmo fatto di amicizie che possono tornare utili, di colleghi che hanno solo figli geniali, al contrario di te, di solitarie battute di caccia in Lettonia e turn over di fidanzati, e quasi ti arrendi all'idea che sarai proprio tu il loro ennesimo fallimento.

Eccentrici



Geminello Alvi

Adelphi

Prezzo – 18

Pagine – 184

Occhialuti alchimisti rovinati dall'assenzio, lottatori che combattono contro le tigri a pugni nudi e si convertono poi all'ascetismo per soggiogare ben altre belve, temerari aeronauti che atterrano sul tetto dei grandi magazzini di Parigi, generali cosacchi buddhisti, digiunatrici poliglotte, trasvolatori infelici, inventori di cannoni eterici, pittori monocromi devoti a Santa Rita. Da Cary Grant a Lovecraft, da Salgari a Pancho Villa e a Buster Keaton, i quarantadue personaggi raccontati da Alvi sono stravaganti e folli, certo, ma soprattutto sono uomini e donne che fremono per l'ansia di inseguire la vita e vi si perdonano, mostrandone l'infinita varietà e potenza.

L'altra mammella delle vacche amiche



Aldo Busi

Marsilio

Prezzo – 18

Pagine – 468

Sapendo di non avere nessuno da cui copiare, stavolta Aldo Busi ha deciso di plagiare se stesso. Ma L'altra mammella delle vacche amiche non è affatto il rinciclo di Vacche amiche e nemmeno il suo seguito o la sua riscrittura: ne è lo sradicamento finale in forma di romanzo, il salto mortale della letteratura dalla padella della sessualità, umana a parole e maialesca nei fatti, alla brace politica della carne soprattutto femminile, e cotta a puntino. Quante finte amiche premono e si accalcano in queste pagine sperando di apparire uniche, diverse dalle altre, tutte vacche al trogolo. Sono donne a priori e a oltranza, petto in fuori e psiche in dentro, impazienti di farsi macellare, insaccare e mettere in vendita, meglio se da uno scrittore imprendibile, ricco non solo di sense of humour ma anche di disarmante tenerezza, con la sua capacità di cogliere, in una fetta di salame tagliata di sbieco, il trasalimento di un'emozione in agguato sin dall'infanzia. Ed eccoci precipitare nel gorgo di un intrigo dagli esiti innumerevoli e apertissimi, tanto più labirintico in quanto chi lo ordisce lo fa a propria insaputa. Tocca al lettore scioglierne i nodi, incluso quello che chi crede di sapere tutto delle storie che trama nemmeno sospetta e il cui bersaglio, ovviamente, è lui. Tra troppi seni e protesi determinati a mungere l'uomo con la scusa di offrirglieli, la mammella più generosa e giocosa è ancora quella dello scrittore, per il quale gli unici delitti davvero imperdonabili restano quelli contro l'alfabeto. Perché L'altra mammella delle vacche amiche, drammaturgie, personaggi e dialoghi di folgorante bellezza a parte, è soprattutto un italiano tango tra Aldo Busi e la nostra lingua madre. Un tango di volta in volta struggente, rapinoso, sfrenato, dalla sapiente coreografia a due o orgiastica, in cui questa nostra lingua, un "accumulo di deformazioni rare e strane combinate a dar luogo a una creatura di una bruttezza rivoltante", si trasfigura diventando radiosa, splendida, illuministica. La letteratura è ritmo, e il paso doble per eccellenza è quello tra chi scrive e chi lo legge. Anche l'amore è ritmo. Il ritmo è sempre duale, mai solipsistico. Solo se ti sdoppi diventi un tutt'uno appassionatamente in ballo con la vita.